

COMUNE DI CICERALE

Provincia di Salerno

Via Roma, 100 - 84053 CICERALE (SA) ☎ 0974 834021 - Fax 834455

Comune del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano.

cod.fisc.:81000790659

Part.IVA: 00775970650

www.comune.cicerales.sa.it

Prot. nr. 2059 Del 27/07/2015

ORDINANZA N.8

IL SINDACO

OGGETTO: Liberalizzazione, con limitazioni, degli orari di apertura e chiusura degli esercenti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande -

Visto lo Statuto del Comune e le disposizioni normative in vigore;

Ritenuto che è necessaria una disciplina degli orari di chiusura dei locali per la vendita e la somministrazione di alimenti e/o bevande che, attraverso la determinazione di limiti massimi di orario, sia compatibile con le esigenze di vivibilità urbana;

Ritenuto che occorre, da un canto, consentire e favorire l'ordinata realizzazione delle iniziative economiche di settore, e d'altro canto, garantire la vivibilità urbana, le esigenze di igiene e il valore della quiete pubblica quale diritto individuale e di interesse collettivo;

Considerato che ricorre l'oggettiva necessità di un adeguato equilibrio tra la fruizione delle varie categorie di utenti e la tutela dei residenti nelle aree urbane, ove i locali o esercizi sono ubicati, non solo determinando gli orari massimi di chiusura, ma pure rendendo operativa la disciplina vigente in tema di impatto acustico nonché stimolando la vigilanza dei gestori anche sull'andamento di afflusso di utenza negli spazi adiacenti i locali;

Ritenuto che queste prescrizioni a tutela della vivibilità urbana, le quali si inquadrano in un orientamento per la sicurezza che è ben presente nell'attuale legislazione, debbono essere accompagnate da sanzioni idonee ad assicurare l'osservanza, e cioè sino alle più energiche misure della sospensione dell'attività e della revoca di concessione allorché i comportamenti illegittimi siano realizzati in maniera recidiva su suolo o spazi pubblici;

Considerato che il disagio dei residenti rispetto alla convivenza con il fenomeno "MOVIDA" impongono dei provvedimenti da parte del Comune a tutela del proprio diritto al riposo e al libero godimento della propria residenza e proprietà privata;

Valutato che le azioni dei pattugliamenti delle forze dell'ordine in orario serale e notturno e l'interdizione allo svolgimento di manifestazioni musicali ed eventi occasionali all'aperto in dette vie, hanno comportato miglioramenti non ancora soddisfacenti rispetto alla situazione di vivibilità del quartiere;

CHE i residenti lamentano, quale conseguenza dell'impossibilità di un adeguato riposo notturno, potenziali ripercussioni sul proprio stato di salute e sulla propria capacità lavorativa;

Ritenuto che di adottare, ad integrazione degli interventi già in atto, una disciplina degli orari di chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ivi insediati, che contemperino il diritto alla libera iniziativa economica di detti esercizi con i valori prevalenti del diritto al riposo ed alla salute dei cittadini residenti, nonché alla tutela dell'ambiente urbano, della libertà di circolazione, della sicurezza urbana;

Visto il D.L. 06/12/2011, n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22/12/2011, n. 214;

Rilevato che la normativa succitata ha introdotto la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande con l'art. 31, comma 1, che ha modificato l'art. 3, comma 1, lett. d-bis del D.L. n. 223/2006, convertito in legge n. 248/2006, nel seguente modo:

"ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di

pari opportunità ed il corretto funzionamento del mercato, nonché assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto dei prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera e) ed m) della Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal D.Lgs. 31/03/1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni: (...) d-bis) il rispetto degli orari di apertura e chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio";

Considerato che la nuova normativa consente a tutte le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande ovunque ubicate, di determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura senza più vincoli di chiusura festiva o infrasettimanale, né limiti giornalieri di apertura, superando le riserve di liberalizzazione ai soli comuni turistici e ad una fase sperimentale, contenute nelle precedenti norme nazionali (art. 35, commi 6 e 7, del D.L. n. 98/2011, convertito in legge n. 111/2011);

Vista la Circolare n. 3644/C emanata in data 28/10/2011 dal Ministero dello Sviluppo Economico "Decreto Legge 06/07/2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 35, commi 6 e 7. Liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura – Circolare esplicativa" nella quale si legge, fra l'altro, che..."eventuali specifici atti provvedimenti, adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in particolare in connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcoolici), possono continuare ad essere applicati ed in futuro adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di "vincoli" necessari ad evitare "danno alla sicurezza (...) e indispensabili per la protezione della salute umana (...), dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale", espressamente richiamati, come limiti all'iniziativa e all'attività economica privata ammissibili, dall'art. 3, comma 1, del D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14/09/2011, n. 148";

Rilevato, altresì, che la liberalizzazione degli orari si fonda su argomenti delle tematiche della concorrenza, facendo espresso richiamo ai principi di libera concorrenza fissati dalla normativa europea e quindi tali da dover garantire a tutti i cittadini italiani e le imprese un livello minimo di servizio uguale per tutti;

Dato atto che la stessa Costituzione della nostra Repubblica all'art. 41 prevede la libertà di iniziativa economica privata, stabilendo che la stessa non possa svolgersi in modo tale da creare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana, ed eventuali vincoli possono essere fissati esclusivamente per motivi imperativi di interesse generale e nell'assoluto rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione;

Esaminata più dettagliatamente la seguente normativa:

a. Il comma 2 dell'art. 31 del D.L. n. 201/2011, fissa i limiti possibili alla libertà di apertura degli esercizi commerciali nella *tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente ivi incluso quello urbano e dei beni culturali*;

b. Il comma 2 dell'art. 34 dello stesso D.L. n. 241/2011 e, nello stesso senso anche il comma 4, rimarca che *"la disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento fatte salve le esigenze imperative di interesse generale costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità"*;

c. L'art. 1, comma 1 lett. a) del D.L. n. 1/2012, convertito in legge 24/03/2012, n. 27, ribadisce che sono vietati i vincoli per l'avvio di una attività economica non giustificati da un interesse generale costituzionalmente rilevante, compatibile con l'ordinamento comunitario e nel rispetto del principio di proporzionalità;

d. Il comma 2 dello stesso articolo del D.L. n. 1/2012 stabilisce che le *"disposizioni recanti vincoli all'accesso e all'esercizio delle attività economiche sono interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità...e ammette solo limiti, i programmi e controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica"*;

Considerato che la totale liberalizzazione degli orari di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande non si esaurisce nel semplice rapporto fra imprese concorrenti e in quelle tra imprese e consumatori, ma implica tutta una serie di problematiche, quali i rapporti tra i tempi di vita e i tempi di lavoro, la sicurezza

urbana, la quiete e l'ordine pubblico, i problemi di organizzazione dei servizi urbani (lavaggio strade, servizi di vigilanza urbana, coordinamento con gli orari degli altri servizi, ecc.);

Ritenuto, pertanto, alla luce delle considerazioni suesposte, di dover procedere ad una regolamentazione degli orari che garantisca un arco minimo di apertura "di diritto", sostanzialmente più ampio rispetto alla situazione attuale, che possa eventualmente ampliarsi ulteriormente fino alla completa liberalizzazione in base a future direttive regionali;

Considerato, altresì, che le caratteristiche del tessuto urbano del Comune, rende opportuna una limitazione all'apertura oraria indiscriminata dei pubblici esercizi in orario notturno, a tutela della pubblica quiete, mentre è demandata alla libera scelta del gestore la chiusura domenicale e festiva e la giornata di chiusura infrasettimanale;

Visto il D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito in legge 22/12/2011, n. 214;

Visto il D.L. 24/01/2012, n. 1, convertito in legge 24/03/2012, n. 27;

Visto il D.L. n. 223/2006 convertito in legge n. 248/2006;

Visto l'art. 9 del R.D. 18/06/1931, n. 773, e regolamento di esecuzione di cui al R.D. 06/05/1940, n. 635;

Vista la legge 25/08/1991, n. 287;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000, art. 50, comma 7;

ORDINA

Per le motivazioni in premessa citate, **con le limitazioni di seguito riportate**, al fine di tutelare la pubblica quiete, la sicurezza urbana e l'ordine pubblico:

A) In tutti gli esercizi ove si vendono e/o somministrano bevande, quale che sia il titolo di esercizio di attività, è vietata, dalle ore 23:00 fino alle ore 06:00, la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro o metallo. La violazione di tale divieto comporta la sanzione della chiusura dell'esercizio per tre giorni consecutivi e, in caso di recidiva, per sette giorni consecutivi.

B) Ai pubblici esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è data facoltà di apertura nella fascia oraria così determinata:

- tra le ore 06:00 e le ore 24:00 , per il periodo in cui vige l'ora solare con possibilità di proroga della chiusura di 1 ora nel periodo natalizio (7 dicembre / 7 gennaio) o per particolari ricorrenze che dovessero determinare un afflusso notevole di persone in altre giornate;

- tra le ore 06:00 e le ore 01:00 , per il periodo in cui vige l'ora legale con possibilità di proroga della chiusura di 1 ora nel periodo che va dal 01 luglio al 31 agosto o per particolari ricorrenze che dovessero determinare un afflusso notevole di persone in altre giornate;

- Eventuali proroghe vanno richieste al Comune che le valuterà sulla scorta di motivi di interesse generale e nell'assoluto rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione;


Deve, pertanto, intendersi abrogato anche:

- L'obbligo del giorno di chiusura settimanale.

Gli esercenti dovranno rendere noto, comunque, per informazione degli utenti, l'orario prescelto di apertura e chiusura dell'esercizio e l'eventuale giorno di riposo settimanale, mediante cartelli ben visibili anche dall'esterno o altri idonei mezzi di informazione, nonché comunicare l'orario in concreto adottato anche al Comune. L'inosservanza all'obbligo dell'esposizione del cartello dell'orario d'ingresso dell'esercizio verranno sanzionate ai sensi dell'art. 7/bis, comma 1/bis, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00.

Ogni altra disposizione comunale in contrasto con la presente ordinanza deve intendersi revocata.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.



Il Sindaco

(Autorità locale di P.S.)

Sig. Francesco Carpinelli